

## COMUNE di MERLARA

### **Nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022**

#### **1. Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso.

La nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

#### **2. Gli strumenti di programmazione**

Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate nel Documento Unico di Programmazione (DUP) con delibera di Giunta n. del

Tale documento costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente e ne costituisce il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il DUP, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni, si compone di due sezioni:

- la Sezione Strategica
- la Sezione Operativa

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici dell'ente.

La **Sezione Operativa** che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione ed è

strutturata in due parti fondamentali:

- Parte 1 della Sezione Operativa che individua, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento del Documento Unico di Programmazione e i relativi obiettivi annuali ;
- Parte 2 della Sezione Operativa che analizza:
  - “Piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2020-2022” ;
  - “Programmazione triennale del fabbisogno del personale relativamente al triennio 2020-2022”;

*I Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio Relativi al Titolo 1 e 2 dell' Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa sono desumibili da pagina 31 a pagina 34 del DUP .*

*I Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio Relativi al Titolo 3 dell' Entrata – Proventi Extra tributari sono desumibili da pagina 35 a pagina 36 del DUP .*

*I Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio Relativi al Titolo 4 e 6 dell' Entrata – Entrate in conto capitale sono desumibili da pagina 37 a pagina 39 del DUP .*

*Il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del Tuel come dimostrato dal prospetto allegato al bilancio rientra nei limiti di legge come si può evincere da pagina 40 a pagina 42 del DUP*

### **Spese investimento**

In relazione agli investimenti previsti si osserva che:

1. il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui al d.lgs. 163/2006 è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto ministeriale;
2. lo schema di programma è stato adottato con delibera di Giunta n. 84 del 29-11-2019 e inserito nei paragrafi 6.1 e 6.2 del DUP;
3. nello stesso sono indicate:
  - a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dal comma 3 dell'art. 128 del d.lgs. 163/2006 considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
  - b) la stima dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);
  - c) gli accantonamenti previsti dal d.P.R. 207/2010 per:
    - accordi bonari;

- esecuzione lavori urgenti;
- 4. esecuzione indagini, studi, ed aggiornamento programma; gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione.

Le risorse disponibili per gli investimenti programmati per il triennio 2020-2022 sono analizzati a pagina 26-27-28 del DUP.

### ***Partite di giro***

Le partite di giro dall'esercizio 2020 evidenziano principalmente:

- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. L'introduzione dello "*split payment*" interessa le partite di giro;
- nuova contabilizzazione dell'utilizzo delle somme vincolate ai sensi dell'art. 195 del Tuel. Dal 1° gennaio 2015 "*il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" di cui al d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni, prevede che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate effettuati dal tesoriere ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. 267/2000, vengano contabilizzate con scritture finanziarie tra le partite di giro.

### ***Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali***

Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al d.lgs. 118/2011 l'ente ha proceduto ad effettuare una ricognizione dei contenziosi in essere e dalle comunicazioni ricevute risultano passività potenziali probabili di modesta entità.

La somma di € 1.000,00 somma è stata stanziata nel bilancio di previsione al capitolo 2133.

Ai sensi della legge 147/2013 l'ente, a decorrere dal 2015, deve procedere ad effettuare accantonamenti per perdite su società e organismi partecipati. Non si registrano perdite e pertanto non si è provveduto ad inserire uno stanziamento simbolico di € 1000 al capitolo 2133. La vicenda relativa ai debiti della partecipata Padova tre è in fase di definizione di un accordo approvato contestualmente all'approvazione dei bilanci 2016 e 2017 del Consorzio Padova Sud, che prevede la rinuncia da parte di alcune ditte creditrici dei propri crediti in cambio della concessione del servizio, e la

rateizzazione del residuo debito mediante inserimento dei costi nei piani finanziari dei comuni, fino alla fine della concessione stessa. L'accordo è in attesa di approvazione da parte del tribunale

Ad ogni buon conto il Comune nel corso del 2019 ha accantonato una quota di avanzo pari a € 87.230,89.

### ***Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità***

Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Detto fondo è da intendersi come un "Fondo rischi" teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Non è stato effettuato l'accantonamento al FCDDE per:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
- d) le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

I prospetti analitici di calcolo sono allegati al bilancio.

### **Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 – Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.18**

#### **TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\***

##### **1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019**

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	<b>512.901,29</b>
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	<b>178.924,29</b>
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019	1.816.977,18
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	1.821.222,37
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	1.226,21
(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
<b>= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019</b>	<b>686.354,18</b>

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019

20.000,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	160.000,00
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+ Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 <sup>(1)</sup>	0,00
<b>= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 <sup>(2)</sup></b>	<b>546.354,18</b>

## **2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019**

### **Parte accantonata <sup>(3)</sup>**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 <sup>(4)</sup>	173.328,36
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	88.230,89
Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	1.000,00
Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	4.208,10

### **B) Totale parte accantonata**

**266.767,35**

### **Parte vincolata**

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00

### **C) Totale parte vincolata**

**0,00**

### **Parte destinata agli investimenti**

### **D) Totale destinata a investimenti 0,00**

### **E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)**

**279.586,83**

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>

## **3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019**

### **Utilizzo quota vincolata**

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

*Il Bilancio di previsione sarà approvato prima del consuntivo e di conseguenza il totale degli accantonamenti definitivi sarà definito in sede di approvazione del consuntivo 2019.*

## **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Complessivamente gli investimenti 2020-2022 trovano copertura senza ricorso all'indebitamento

## **Elenco garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune non ha prestato garanzie principali o sussidiarie prestate a favore di enti e di altri soggetti ai sensi dell'art. 207 del Tuel

## **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati

• **Enti strumentali e società controllate** *nessuno*

• **Enti strumentali e società partecipate**

Gli enti strumentali e società partecipate del comune di Merlara sono desumibili da pagina 20 a pagina 22 del DUP.

Ai sensi dell'art. 11-*ter* del d.lgs. 118/2011 si definisce **ente strumentale controllato** di un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Si definisce, invece, **ente strumentale partecipato** da un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra elencate nelle lettere da a) ad e).

Ai sensi dell'art. 11-*quater* del d.lgs. 118/2011 si definisce **società controllata** da un ente locale la società nella quale l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

In fase di prima applicazione del d.lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Ai sensi dell'art. 11-*quinquies* del d.lgs. 118/2011, per **società partecipata** da un ente locale, si intende la società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

In fase di prima applicazione del d.lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

### **Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Il progetto di bilancio di previsione 2020 - 2022 è stato elaborato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di saldo finanziario di competenza degli enti locali

Merlara 29-11-2019

IL RESPONSABILE AREA 2  
RAG. FAUSTO DE TOGNI